

Legge regionale 10/05/2017, n. 12 - Veneto

Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche .

Pubblicata nel B.U. Veneto 12 maggio 2017, n. 45.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.

In vigore dal 9 novembre 2024

1 . La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto [3](#).

2 . La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.

[3](#)Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 novembre 2024, n. 27 a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Requisiti delle associazioni.

In vigore dal 9 novembre 2024

1 . La Regione riconosce, ai sensi della presente legge, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che [4](#):

a) non abbiano scopo di lucro [5](#);

b) operino da almeno due anni nel territorio veneto;

c) siano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 " e successive modificazioni [6](#);

d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle "indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 , (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 " o dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell'"Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali" del Veneto, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 " anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali⁷;

e) riportino, nella denominazione dell'associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l'uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell'ente di riferimento **8**.

1-bis. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione ai sensi dell'articolo 5 **9**.

4Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2024, n. 27a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

5Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2024, n. 27a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

6Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 5 novembre 2024, n. 27a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

7Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 5 novembre 2024, n. 27a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

8Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 5 novembre 2024, n. 27a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

9Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, L.R. 5 novembre 2024, n. 27a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Registro regionale delle associazioni.

In vigore dal 27 maggio 2017

1 . Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate.

Art. 4 Modalità di iscrizione nel registro regionale.

In vigore dal 9 novembre 2024

1 . La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;

c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma;

c-bis) copia dei bilanci degli ultimi due anni **10**.

2. La Giunta regionale provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3 e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative**11**.

4. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 3 **12**.

5. Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, possono associarsi a livello

regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale 13.

10 Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2024, n. 27, a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

11 Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2024, n. 27, a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

12 Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 5 novembre 2024, n. 27, a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

13 Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 5 novembre 2024, n. 27, a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico.

In vigore dal 9 novembre 2024

1. La Giunta regionale favorisce le iniziative delle associazioni enogastronomiche attraverso¹⁴:
 - a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
 - b) servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale 15.

14 Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2024, n. 27 a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

15 Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2024, n. 27 a decorrere dal 9 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 Disposizioni di attuazione.

In vigore dal 27 maggio 2017

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la tenuta del registro regionale e i criteri per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.

Art. 7 Norma finanziaria.

In vigore dal 27 maggio 2017

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" afferente all'articolo 19, comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.